

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 giugno 2026

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di giugno dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **666** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ATTIVAZIONE E DEL FINANZIAMENTO DI NOVE CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI REGIONALI NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTI ALL'AREA SANITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE E DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, AI SENSI DEL D.LGS. 368/1999 E DELLA L.R. 11/2017. PRENOTAZIONI DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la seguente normativa statale:

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (*Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*) e, in particolare, i seguenti articoli del Titolo VI concernente la formazione dei medici specialisti:
 - l'articolo 36, comma 1, in base al quale con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria;
 - l'articolo 37, il quale stabilisce che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
 - l'articolo 39, che stabilisce:
 - al comma 1, che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo;
 - al comma 3, che il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile;
 - al comma 4, che il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che ha stabilito che la parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, del trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è pari a euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica e per tutta la durata del corso e che la parte variabile è pari a euro 2.300,00 annui per ciascuno dei primi due anni del corso di specializzazione per un importo complessivo annuo pari a euro 25.000,00 ed a euro 3.300,00 annui per ciascuno degli anni successivi per un importo complessivo annuo pari a euro 26.000,00;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015, n. 68 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2017, n. 130, recante il "*Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*" e, in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1, il quale stabilisce che alle scuole di specializzazione si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del medesimo Ministero;
 - l'articolo 5, comma 8, che prevede che le Università possono attivare, in aggiunta ai contratti di specializzazione finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da "donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale, purché siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando

- per il relativo anno accademico”. Tali contratti sono assegnati a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria unica nazionale di merito di cui al comma 2 del medesimo decreto;
- il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 21 maggio 2026, n. 77 recante il bando di concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria per l’anno accademico 2025/2026 e, in particolare:
 - l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che:
 - per l’anno accademico 2025/2026 l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali del 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017, n. 402, avviene a seguito del superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal medesimo decreto e nel rispetto della normativa vigente. La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’anno accademico 2025/2026 alle scuole di specializzazione di area sanitaria è fissata al 2 novembre 2026;
 - ai sensi di quanto disposto dall’articolo 36, comma 1, lettera a), del d.lgs. 368/1999 e dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento emanato con D.M. 130/2017, le prove di ammissione si svolgono a livello locale in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario. L’organizzazione delle prove a livello locale è affidata alle istituzioni universitarie presenti sul territorio;
 - l’articolo 2, comma 1, che stabilisce che, con uno o più provvedimenti successivi e integrativi del medesimo decreto, sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l’anno accademico 2025/2026 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999.

Richiama la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (*Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6*) e, in particolare:

- l’articolo 2, il quale stabilisce:
 - al comma 1, che la Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal citato d.lgs. 368/1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
 - al comma 2, che la Giunta regionale determina annualmente le discipline per le quali attivare i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l’intera durata del corso di specializzazione;
 - al comma 4, che possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria nazionale, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) che siano iscritti all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - b) che siano stati residenti in Valle d’Aosta oppure che lo siano alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - c) che non abbiano già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
 - al comma 5, che il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto, prima dell’immatricolazione alla scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 nonché l’impegno a prestare servizio presso le strutture dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

Informa che i competenti uffici della Struttura finanzia e valorizzazione delle risorse del servizio sanitario regionale dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, con riferimento al fabbisogno

formativo prioritario rilevato nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e alla carenza di medici specialisti manifestata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, hanno richiesto:

- con nota in data 13 maggio 2026 (prot. n. 21878/ASS), come integrata con nota in data 19 maggio 2026 (prot. n. 22687/ASS), all'Università del Piemonte Orientale di poter attivare, per l'anno accademico 2025/2026, i seguenti tre contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali:
 - n. 1 un contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva della durata di quattro anni;
 - n. 1 un contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in pediatria della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in psichiatria della durata di quattro anni;
- con nota in data 13 maggio 2026 (prot. n. 21879/ASS) all'Università degli Studi di Torino di poter attivare, per l'anno accademico 2025/2026, i seguenti sei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali:
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in nefrologia con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in oftalmologia con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in radiodiagnostica con durata del corso di studi pari a quattro anni.

Rende noto che, al fine dell'inserimento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali nell'apposito decreto ministeriale, i competenti uffici della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del servizio sanitario regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali hanno rappresentato la necessità di provvedere all'approvazione del relativo finanziamento da riconoscere alle Università interessate per l'intera durata dei corsi di specializzazione.

Richiama, in particolare, il comma 3-bis dell'articolo 39 del d.lgs. 368/1999, come inserito dall'articolo 1, comma 336 della legge 31 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), che stabilisce che, a decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la parte fissa del trattamento economico del contratto di formazione specialistica è aumentata di una percentuale pari al 5 per cento per tutte le specializzazioni e la parte variabile del medesimo trattamento è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: anatomia patologica, anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunità e delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e biometria.

Rappresenta che, a seguito dell'entrata in vigore del comma 3-bis dell'articolo 39 del d.lgs. 369/1998, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il valore del trattamento economico del contratto di formazione specialistica risulta costituito:

- da una parte fissa annua lorda per ciascun anno di formazione specialistica e per tutte le tipologie di scuole di specializzazione pari a euro 23.835,00 in considerazione dell'incremento del 5 per cento;

- da una parte variabile annua lorda pari a euro 3.450,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione e a euro 4.950,00 per ciascuno degli anni successivi per le venti specializzazioni sopra menzionate e a euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica e a euro 3.300,00 per ciascuno degli anni successivi per tutte le altre scuole di specializzazione.

Precisa, in sintesi, che il trattamento lordo annuo complessivo dei contratti di formazione specialistica:

1. per le venti specializzazioni menzionate nel comma 3-bis dell'articolo 39 del d.lgs. 368/199 è pari a euro 27.285,00 per ciascuno dei primi due anni del corso di studi e a euro 28.785,00 per ciascuno degli anni successivi;
2. per tutte le altre specializzazioni è pari a euro 26.135,00 per ciascuno dei primi due anni del corso di studi e a euro 27.135,00 per ciascuno degli anni successivi.

Evidenzia che la spesa complessiva per il finanziamento di n. 2 contratti di formazione specialistica per le specializzazioni elencate nel comma 3-bis dell'articolo 39 del d.lgs. 368/199 - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale in *igiene e medicina preventiva* e n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale in *nefrologia* - quantificata in base al valore economico annuo di ciascun contratto e alla durata delle scuole di specializzazione stabilita dal DM 68/2015 (n. 4 anni), è pari complessivamente a euro 224.280,00, così suddivisa:

- euro 54.570,00, per l'anno 2026, relativamente all'anno accademico 2025/2026, 1° anno (data di inizio delle attività didattiche: 2 novembre 2026), per n. 2 contratti di formazione specialistica;
- euro 54.570,00, per l'anno 2027, relativamente all'anno accademico 2026/2027, 2° anno (data di inizio delle attività didattiche: 2 novembre 2027), per n. 2 contratti di formazione specialistica;
- euro 57.570,00, per l'anno 2028, relativamente all'anno accademico 2027/2028, 3° anno (data di inizio delle attività didattiche: 2 novembre 2028), per n. 2 contratti di formazione specialistica;
- euro 57.570,00, per l'anno 2029, relativamente all'anno accademico 2028/2029, 4° anno (data di inizio delle attività didattiche: 2 novembre 2029), per n. 2 contratti di formazione specialistica.

Evidenzia, altresì, che la spesa complessiva per il finanziamento di n. 7 contratti di formazione specialistica sopraindicati, quantificata in base al valore economico annuo di ciascun contratto (n. 7 contratti di formazione specialistica con quota variabile invariata) e alla durata delle scuole di specializzazione stabilita dal DM 68/2015 (n. 6 contratti della durata di quattro anni e n. 1 contratto della durata di cinque anni) è pari complessivamente a euro 772.915,00, così suddivisa:

- euro 182.945,00, per l'anno 2026, relativamente all'anno accademico 2025/2026, 1° anno (data di inizio delle attività didattiche: 2 novembre 2026), per n. 7 contratti di formazione specialistica;
- euro 182.945,00, per l'anno 2027, relativamente all'anno accademico 2026/2027, 2° anno (data di inizio delle attività didattiche: 2 novembre 2027), per n. 7 contratti di formazione specialistica;
- euro 189.945,00, per l'anno 2028, relativamente all'anno accademico 2027/2028, 3° anno (data di inizio delle attività didattiche: 2 novembre 2028), per n. 7 contratti di formazione specialistica;
- euro 189.945,00, per l'anno 2029, relativamente all'anno accademico 2028/2029, 4° anno (data di inizio delle attività didattiche: 2 novembre 2029), per n. 7 contratti di formazione specialistica;
- euro 27.135,00, per l'anno 2030, relativamente all'anno accademico 2029/2030, 5° anno (data di inizio delle attività didattiche: 2 novembre 2030), per n. 1 contratto di formazione specialistica.

Propone, pertanto, di approvare la spesa complessiva pari a euro 997.195,00 per il finanziamento, per l'intera durata del corso di studi, di nove contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, di cui tre contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali nelle scuole di specializzazione dell'Università del Piemonte Orientale e sei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali nelle scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Torino a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.

Precisa che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica sopraindicati è subordinata al completamento dell'*iter* autorizzativo per l'attivazione degli stessi da perfezionarsi da parte del

Ministero dell'Università e della Ricerca con le Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino, nonché al recepimento degli stessi con apposito decreto.

Precisa, altresì, che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica sopraindicati, qualora assegnati, è subordinata alla stipulazione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Università del Piemonte orientale e degli Studi di Torino di apposite convenzioni disciplinanti il relativo finanziamento per l'intera durata del corso di studi (4/5 anni).

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;
- considerato che il dirigente della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del servizio sanitario regionale ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 22/2010;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo Marzi;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per l'intera durata del corso di studi, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il finanziamento dei seguenti nove contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali:
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università del Piemonte Orientale con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa dell'Università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in nefrologia dell'Università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in oftalmologia dell'Università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in pediatria dell'Università del Piemonte Orientale con durata del corso di studi pari a cinque anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in psichiatria dell'Università del Piemonte Orientale con durata del corso di studi pari a quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;

2. di dare atto che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica di cui al precedente punto 1 è subordinata al completamento dell'*iter* autorizzativo per l'attivazione degli stessi da perfezionarsi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca con le Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino, nonché al recepimento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
3. di dare atto che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica di cui al precedente punto 1, qualora siano assegnati, è subordinata alla stipulazione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino di apposite convenzioni disciplinanti il relativo finanziamento e per l'intera durata del corso di studi (4/5 anni);
4. di approvare la spesa complessiva di euro 997.195,00 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui al precedente punto 2;
5. di prenotare la spesa per un importo pari a euro 722.545,00 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
 - anno 2026: euro 237.515,00
 - anno 2027: euro 237.515,00
 - anno 2028: euro 247.515,00;
6. di prenotare la spesa per un importo pari a euro 274.650,00, per gli anni 2029 e 2030 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici", per la quale sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa nei futuri bilanci della Regione, con la seguente ripartizione:
 - anno 2029: euro 247.515,00
 - anno 2030: euro 27.135,00;
7. di stabilire che saranno ugualmente corrisposti alle Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino gli eventuali maggiori oneri che potrebbero derivare dalla rideterminazione, con apposito decreto, del valore economico annuale del contratto di formazione specialistica oppure dal verificarsi in capo ai medici assegnatari delle ipotesi di sospensione della formazione previste dall'articolo 40, commi 3 e 5, del d.lgs. 368/1999;
8. di prendere atto che i medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui al precedente punto 1, prima dell'immatricolazione alle Università - sedi delle scuole di specializzazione - dovranno sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti nonché l'impegno a prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni, ai sensi della l.r. 11/2017;
9. di dare atto che i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali saranno assegnati ai candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito unica nazionale e che i beneficiari saranno individuati con successivo provvedimento dirigenziale previa verifica del possesso, in capo ai medesimi beneficiari, dei requisiti prescritti nonché dell'intervenuta sottoscrizione dell'impegno di cui al precedente punto 7;
10. di rinviare a un successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione degli schemi di convenzione da sottoscrivere tra la Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) e le Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino per la disciplina del finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui al precedente punto 1;

12. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del servizio sanitario regionale, al Ministero dell'Università e della Ricerca e alle Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino nonché all'Azienda USL della Valle d'Aosta.